

COMUNICATO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

27 marzo 2020

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Fermo restando che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti e che, anche sulla base di motivate istanze degli interessati", di seguito si riportano tutti i termini dei procedimenti amministrativi in capo al Dipartimento per la funzione pubblica interessati dalla disposizione.

È sospeso il termine previsto dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per la risposta alle comunicazioni presentate dalle pubbliche amministrazioni in materia di mobilità del personale.

Sono altresì sospesi i termini di comunicazione previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in materia di incarichi e dall'articolo 60 in materia di controllo del costo del lavoro del medesimo decreto legislativo.

Sono sospesi i termini per la certificazione dei contratti integrativi di cui all'art. 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, del 2001, nonché i termini per i preventivi assenti per i distacchi del personale ad ordinamento pubblicistico.

È sospeso il termine di quindici giorni previsto dall'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la risposta obbligatoria delle amministrazioni interessate rispetto ai chiarimenti e ai riscontri richiesti dall'Ispettorato al fine di corrispondere a segnalazioni da parte di cittadini o pubblici dipendenti circa presunte irregolarità, ritardi o inadempienze delle amministrazioni. Si ritiene di escludere dalla sospensione, in via interpretativa, i termini relativi a segnalazioni attivate con riferimento all'attuale situazione di emergenza sanitaria.

Rispetto al sistema di banche dati Perla PA, il termine del 31 marzo 2020 è prorogato al 31 maggio 2020 per l'invio da parte delle pubbliche amministrazioni delle informazioni e dei dati previsti da GEDAP e Permessi ex lege 104/92, ovvero:

- a) delle informazioni relative ai dipendenti che, nell'anno 2019, hanno fruito di permessi, aspettative e distacchi sindacali nonché aspettative e permessi per funzioni pubbliche elettive;
- b) dei dati relativi ai dipendenti pubblici che fruiscono dei permessi per l'assistenza a persone disabili o per sé stessi (se disabili), secondo quanto previsto dall'art. 33 della

legge n. 104 del 1992, sulla base di quanto disposto dall'art. 24 della legge n. 183 del 2010.

Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, ai preavvisi di rigetto e di cancellazione relativi alla gestione dell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui al DM 2 dicembre 2016.

Sono sospesi i termini relativi ai soccorsi istruttori, alle richieste di invio di documenti/certificazioni propedeutici alla sottoscrizione della convenzioni per il finanziamento dei progetti sperimentali in materia di innovazione sociale (Avviso pubblico del 5 aprile 2019).

Sono sospesi i termini di cui alla direttiva 2/2019 recante "misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei comitati unici di garanzia nelle amministrazioni pubbliche" per la compilazione e l'invio degli allegati n. 1 e 2 alla direttiva (Relazioni CUG).